

378 129

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====OOOOO=====

Prot. n. 5416

Brindisi, lì 22 GIU. 1981

-- Al Sig. PASIMENTI Angelo

Via/Piazza Strada Naz. TA-BR, n.

Lotto 1°, Scala B, int. 12

M E S A G N E

-- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in M E S A G N E - Lotto 1° -
Strada Naz. TA-BR - scala B - int. 12 - piano 2° -
Assegnatario PASIMENTI Angelo
Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 18 Maggio 1981 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.223.040.= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 24.461.= pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30 Giugno 1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE

IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 7489

Brindisi, li 6 SET. 1968

AL SIG. PALININI ANGELO

RACCOMANDATA A.R.

A. L. M. C. P. L. 13/12 - VIA G. MARCONI.

MEJAGNE (RR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in MEJAGNE Lotto 1 scala 13/12 Via G. MARCONI a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire - 873.600 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N

4672

Brindisi, li

13 SET. 1968

AL SIG. PALINENI ANGELO

RACCOMANDATA RR

I. L. A. C. P. Sub B/12 - VIA G. MARCONI

MEJAGNE (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in MEJAGNE Lotto 1 scala 0/12
0/12 Via G. MARCONI a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.223.040 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

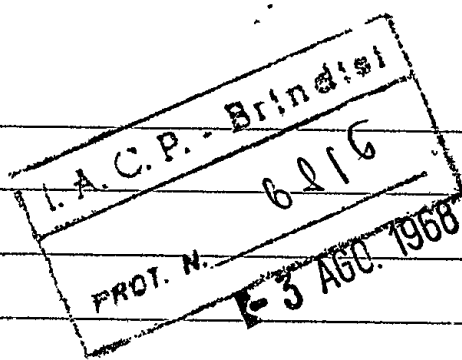
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/DV/gg/



All'ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto, assegnatario di un alloggio popolare al 1° lotto-scala B- int. 6 in Mesagne, chiede di riscattarsi l'alloggio medesimo.

A tale scopo allega assegno circolare del Banco di Napoli n. 010000831 dell'importo di L. 5.000 (cinquemila).

Mesagne, li 1.8.968

CON OSSERVANZA

+ PASIMENTI Angelo Raffaele +

Pasimenti Angelo

All. 1

RA
11/28

PAYMENT ANGEL

$$\begin{array}{r}
 \text{Value Cash f} \quad 1.747.200 \\
 - \text{copy - f} \quad 524.160 \\
 \hline
 1.223.040 -
 \end{array}$$

$$18 \times 25 = 4,5\% \text{ f} \quad 78.624$$

$$\hline 1.144.416$$

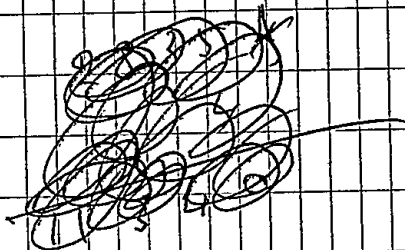
$$\text{in 5 An.} \quad 1.144.416 \times 0,230.974,80 = \text{f} \quad 265.331 = \text{Mark f} \quad 22.111.$$

$$\text{in 10 An.} \quad 1.144.416 \times 0,129.504,58 = \text{f} \quad 148.207 = \text{Mark f} \quad 12.350$$

$$\text{in 15 An.} \quad 1.144.416 \times 0,096.342,29 = \text{f} \quad 110.256 = \text{Mark f} \quad 9.188$$

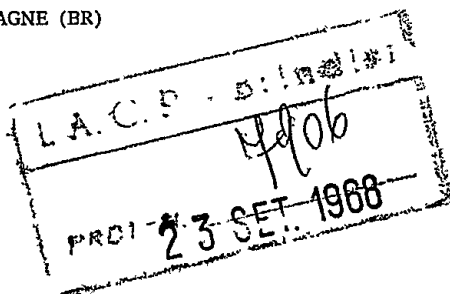
$$\text{in 20 An.} \quad 1.144.416 \times 0,080.242,59 = \text{f} \quad 91.831 = \text{Mark f} \quad 7.653$$

f. d.	335
Am	650
Am	200
Am	2500
165	115
	3.800



ANGELO PASIMENI

Via F. Confalonieri, 6 - MESAGNE (BR)



-72023- Mesagne, lì 19.9.968

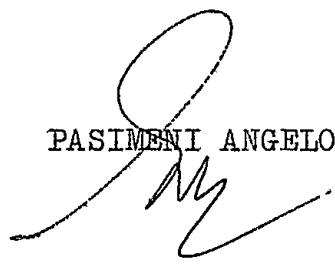
Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI
Brindisi

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In riferimento alla Vs. del 13.9.968,
Vi informo che ho scelto il pagamento rateale mensile
dell'importo da Voi comunicatemi e per la durata di
anni 10 (dieci).

In attesa di un Vs. riscontro, distintamente
Vi saluto.

PASIMENI ANGELO





COMUNE DI MESAGNE
UFFICIO ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

Marche per diritti vari

N. Reg.

La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. PASIMENI Angelo Raffaele
Francesco e Franco Maria Maddalena
n. Mesagne 10/5/1907 n. 219 p. I s. A
Cgt. Chirone Bernardina
Mesagne 5/12/1925 n. 84 p. I
Iscr. nascita
Via Confalonieri 1/B
Magazziniere

1907

C.F.	Capo famiglia	Su	Suocero o suocera
M.g.	Moglie	Co	Cognato o Cognata
Mar.	Marito	Zio	Zio
Fg.	Figlio	Zia	Zia
Pa.	Padre	Cu.	Cugino o cugina
Ma.	Madre	Ptr.	Patrigno
Fr.	Fratello germano	Mtr.	Matrigna
Sr.	Sorella germana	Fgs.	Figliastro o figliastro
Frc.	Fratello consanguineo	No.	Nonno o nonna
Src.	Sorella consanguinea	Afd.	Affidato
Fru.	Fratello uterino	Afl.	Affiliato
Sru.	Sorella uterina	Adt.	Adottato
G.	Genero	Ccv.	Capo convivenza
Nu.	Nuora	Cv.	convivente
Np.	Nipote		

Mg. CHIRONE Bernardina
Salvatore e Ribezzi Concetta
n. Mesagne 7/3/1906 n. 82 p. I
Cgt. Pasimeni Angelo

1906

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Mesagne, li 29 NOV. 68 4754

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

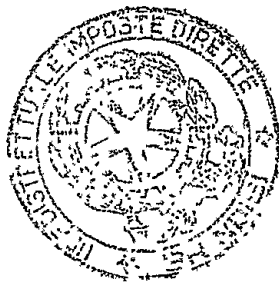


UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
BRINDISI

Si certifica che a nome delle persone a tergo
indicate non risulta accertato nè dichiarato
alcun reddito agli effetti della imposta com-
plementare e che nessuno dei nominativi a
tergo indicati risulta proprietario di Fabbricati in **MESAGNE**

Si rilascia il presente certificato per uso alloggiamento

Brindisi, 9 DIC 1968



P. IL DIRETTORE
IL CAPOREPARTO
(Arturo Imperio)

Mod. 103 n. 14339-
Esente L. 80-
IL COMPILATORE 30 NOV. 1968

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26 NOV. 1968

Prot. N. 9699

BRINDISI

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. PASIMENI ANGELO

A.L.M. C.P. 1166 B/12

U.I.A. CONFALONIERI, 6

MEAGNE (RR)

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40 N. 1474)

Prot. N

7135

li. 23 SET

Ufficio Ragioneria

Al Sig. PASIMENI ANGELO
Via Confalonieri
Lotto 1° Scala B/12

M E S A G N E

OGGETTO: Applicazione D.P.R. 17/1/1959, n.2 - Art.6 1° Comma.

Con riferimento alla nota del 10/9/1976 si comunica che nei suoi confronti non è applicabile l'art.6 - 1° comma dal D.P.R. 17/1/1959, N.2, in quanto, Ella, al momento, non ha stipulato alcun contratto di cessione dell'alloggio ai sensi della cennata Legge.

Pertanto, nella fattispecie, continuano ad essere operanti le norme vigenti per il regime della semplice locazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)

4.

Ad

BRINDISI

✓

(1)

Pasimeni Angelo.

SIB. DE VICIENTI
CHE VOLE

1F 100
Pineh
HKT 1B 100
OV

ME segue - 22-9-76

SIG. PRESIDENTE

dell' I.A.C.P. della
provincia di Brindisi.

In riferimento alla Sua nota del 23 9 76, in cui si dice che il sottoscritto non ha stipulato alcun contratto di cessione dello alloggio in questione, tengo a precisarvi e ad ricordarle che nell'ormai lontano 18 1968 io versai la somma di L. 5000 (cinquemila) a favore dell'ente che Ella rappresenta insieme alla completa documentazione necessaria richiestami, per poter usufruire del diritto alla cessione del suddetto alloggio; in oltre mi pervenne, sempre tramite il Suo ente, notizia del valore dell'appartamento determinato nella somma di L 873600.

Ora, dopo tanti anni durante i quali sempre ho posto questo problema mi torna veramente nuovo quello che nella Sua del 23 9 76 viene ripetuto.

Nonostante io ritenga di trovarmi nello status previsto dalla legge, proprio per non smentire la mia figura di rispettoso cittadino nei confronti della sua persona e della legge, gradirei che mi fosse comunicata quale altra pratica devo adempiere in modo che possa avere diritto ad una "mia" casa.

Con Osservanza
Pasimeni Angelo

Pasimeni Angelo

IST. AUT. CASE POPOLARI	
BRINDISI	
PROT. N. 7360	
DATA 28 SET. 1976	

Sib. NE VICINIS

RACCOMANDATA R.R.

ALL' ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

e, p. c.

ALL' ENTE REGIONE P U G L I A

B A R I

ALL' ISTITUTO CASE POPOLARI

Via Lungo Tevere Tor Nova n°1

R O M A

O G G E T T O : Richiesta Riscatto Case Popolari.-

I sottoscritti PASIMENI Angelo, GRANDE Antonietta, CALO' Iolanda, SAMMARCO Concetta (Ved. MARANGIO), DE NITTO Letizia, assegnatari di case popolari fin dal 1948 del 2° Lotto in Mesagne, alla via Confalonieri, avendo inoltrata da molto tempo all' Ente Case Popolari di Brindisi, relativa domanda di riscatto, con relativo versamento di L. 5.000 (Cinquemila), In data odierna si ignora l' esito ed il seguito di dette domande.

In attesa di solleciti chiarimenti

distinti saluti.-

Mesagne, 20/12/1974

By n°12 Letizia
Sammacco Concetta
Pasimeni Angelo Iolanda
Grande Antonia



107 de

Spettabile I.A.C.P.

di Brindisi

Il sottoscritto Pasimeni Angelo nato a Mesagne il
giorno 8 maggio 1907, ivi residente alla via Confalo
nieri n.6, assegnatario dell'alloggio sito in Mesagne
alla via F. Confalonieri 6/B, avendo proposto tempesti-
va e rituale domanda di riscatto, precedentemente al
18/8/1977, con la presente, ai sensi e per gli effetti
delle legge 8.8.1977 n.513, conferma la suddetta istan-
za di riscatto.

Rimane, pertanto, in attesa di comunicazione da parte
di codesto Istituto e si dichiara pronto per ulterio-
ri, eventuali adempimenti formali da effettuare.

Alla presente istanza, allega:

1°) certificato dell'Ufficio Imposte Dirette di Brin-
disi attestante il reddito annuo complessivo famiglia-
re, al netto delle ritenute, relativo all'anno 1976

2°) stato di famiglia

516 DE V. 11 F. 47

Con osservanze

Brindisi 13 dicembre 1977

(Pasimeni Angelo)

Pasimeni Angelo

203
9 GEN 1978



COMUNE DI MESAGNE

UFFICIO ANAGRAFE

Marche per diritti vari

STATO DI FAMIGLIA

La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici

N Reg. .

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf.PASIMENI Angelò Raffaele 1907

n.Mesagne 10/5/1907 n.219 p.I s.A

Cgt.Chirone Bernardina

Mesagne 5/12/1925 n.84 p.I

Iscr.nascita

Via Confalonieri 1/B pensionato

Mg.CHIRONE Bernardina 1906

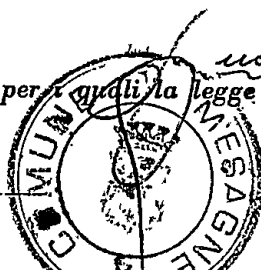
n.Mesagne 7/3/1906 n.82 p.I

Cgt.Pasimèni Angelo

C. F.	Capo famiglia	Su	Suocero o suocera
M. g.	Moglie	Co	Cognato o cognata
Mar.	Marito	Zio	Zio
Fg.	Figlio	Zia	Zia
Pa.	Padre	Cu.	Cugino o cugina
Ma.	Madre	Ptr.	Patrigno
Fr.	Fratello germano	Mtr	Matrigna
Sr.	Sorella germana	Fgs.	Figliastro o figliastra
Frc.	Fratello consanguineo	No.	Nonno o nonna
Src.	Sorella consanguinea	Afd.	Affidato
Fru.	Fratello uterino	Afl.	Affiliato
Sru.	Sorella uterina	Adt.	Adottato
G.	Genero	Cov.	Capo convivenza
Nu.	Nuora	Cv.	Convivente
Np.	Nipote		

Si rilascia su carta resa legale, per gli usi per i quali la legge prescrive il bollo.

Mesagne, li 13 OTT 1977



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

Mod. E, n° 252212 Riscosse £ 1800

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Io sottoscritto Francesco Perpetuo Luchini nato a Brindisi il 1-3-1928 con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

A T T E S T

che il sig. Francesco Perpetuo Luchini nato a Brindisi il 1-3-1928 iscritto nell'Anagrafe del Comune di Brindisi (Prov. BR) e domiciliato nel Comune di Brindisi (Prov. BR) Via/Piazza San Giovanni n. 6 No. ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88/Bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge ai sensi, per gli effetti e con la responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

ha dichiarato

di non aver posseduto, nell'anno 1976, alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, di aver posseduto, nell'anno 1976, i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
R e d d i t i :			
a) dominicale sui terreni			
b) agrario			
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo)			
d) di impresa			
e) di lavoro autonomo			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite)			
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari	3.010.000	870.350	
h) di partecipazione in società di persone o similari			
i) diversi			
Ammontare complessivo	3.010.000	870.350	
che al netto degli oneri deducibili	180.000	180.000	
di			

e che per i suesposti redditi :

= ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero :

☒ il Mod. 101

all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di **BRINDISI**

il **15-6-77** (ricevuta n° **6479**)

= non ha presentato né la dichiarazione dei redditi Mod. 740, né il mod. 101
ovvero :

= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.

..... (ricevut n°)

nonché

di aver possedute nell' anno 19⁷⁶ i seguenti redditi esenti dalla im=
posta sul reddito delle persone fisiche e assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta :

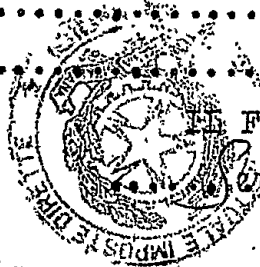
..... **NEGATIVO**

.....
.....
.....

IL DICHIARANTE

Tassinari Angelo

IL FUNZIONARIO

 **Serpukhin Michele**

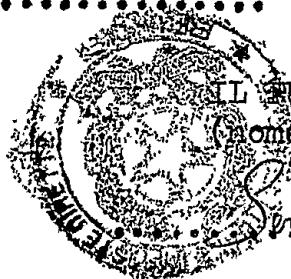
Ai sensi del citato articolo 88/bis comma, 1° ammontare di
£ previsto dalla legge per
consentire la verifica della sussistenza della condizione per la concessi=
ne dei benefici previsti, deve essere aumentato di £ per
effetto delle quote aggiuntive diminuito
dettrattive previste dallo stesso art. 88/bis, allo sco=
po di rendere omogenei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili
assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiari, di ric=
chezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all' imposta sul red=
dito delle persone fisiche.

- Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso **ricatto alloppio**

Brindisi, li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(nome, cognome, qualifica)

 **Serpukhin Michele**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4119

Brindisi, lì 13 MAG. 1981

- Al Sig. PASIMENI Angelo
Via Strada Naz. TA-BR - 1° lotto -
sc. B - int. 12
- M E S A G N E -

OGGETTO: D.F.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in MESAGNE - 1° lotto - Via Stra-
da Naz. TA-BR - scala B - int. 12 - piano 2° -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.223.040.= (diconsi Lire Unmilione duecentoventi tremilaquaranta.=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 2141

Brindisi, lì 19 SET 1981

All. _____

- Al Notaio Dr. Vincenzo LOTACONO
Piazza Cairoli, 33
BRINDISI

- Al Sig. PASTINI Angelo
Strada Naz. TA-BR
MESAGNE

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in MESAGNE
lotto 1° - strada Naz. TA-BR - scala B - int. 12 - piano 2° -
Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.223.040.== (diconsi lire Un milione duecentoventi tremilaquaranta.==) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli è obbligato ai sensi delle disposizioni contrattuali, dal momento della stipula del contratto e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, pari attualmente a £. 11.759.==, suscettibile di variazioni annuali e una quota mensile provvisoria, pari attualmente a £. 2.698.==, per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Letto
ALL

Ill.mo Signor Presidente I.A.C.P.
Brindisi

Taccio seguito alla Vostra lettera datata 22/6/81, prot.n.5416, con la quale mi invitavate ad effettuare il corrispettivo prezzo dell'alloggio ai fini del riscatto, e Vi comunico che in osservanza ed ~~in~~ adempimento di quanto a Voi disposto, ho, in data 2/7/81, con fattura n.81, ho eseguito il versamento della somma di £.1.257.501, comprensiva del prezzo di cessione, (£.1.223.040) dell'imposta I.V.A. (£.24451). In detta occasione, mi sono portato, presso il Servizio Affari Legali per far esaminare la mia situazione contabile successiva al 31/12/78. Poochè, da parte mia, ho ottemperato a tutte le statuizioni e formalità di rito, prego la S.V. Ill.ma di voler fissare dinanzi al notaio rogante la stipula definitiva dell'alloggio. Attendo un cortese cenno di risposta.

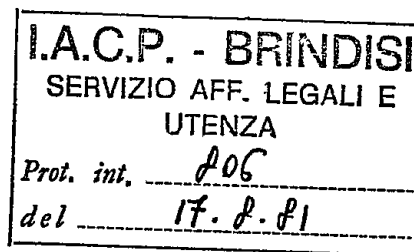
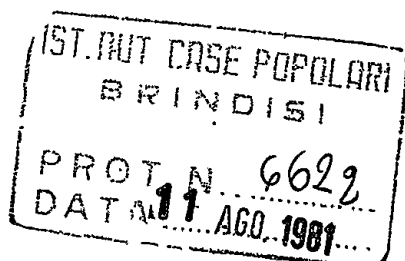
- Distinti saluti

(PASIMENI ANGELO)

Pasimeni Angelo

Mittente: Pasimeni Angelo, via Maz.Br/Ta lotto 1°, scala B, interno

12 Mesagne



Al Sig. Presidente dell'I.A.C.P./BR

Via Gasimiro, n° 27

-72100- B R I N D I S I

OGGETTO: Diritto di prelazione all'acquisto ai sensi
e secondo le modalità previste dall'art. 28 lg.

08.08.77, n° 513.

Il sottoscritto CHIRONE BERNARDINA, vedova
PASIMENI Angelo Raffaele, assegnataria di un alloggio
E.R.P. sito in Mesagne (Lotto 1°) via Nazionale
Taranto-Brindisi - sc. B - piano 2 - int. 12, e
riscattato a norma dell'art. 52 della legge 05.08.78
n° 457, con atto autenticato dal notaio Vincenzo
Loiacono da Brindisi il 12.10.81 Rep. 206.652/12645
(che si allega in copia fotostatica),

C H I R O N E

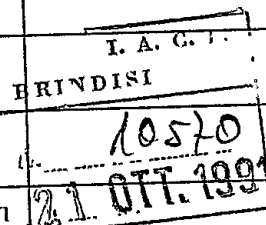
alla S.V. l'autorizzazione alla alienazione del detto
alloggio, come previsto dall'art. 4 del detto contratto
di compravendita.

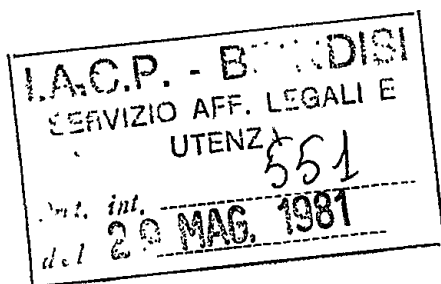
Distinti saluti.

KKX

Chirone Bernardina

Mesagne, lì 15.10.1991.





Let. Ruffini
Mesagne, lì 18.05.1981 *Aug*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI
-72100- B R I N D I S I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n° 2 e successive modificazioni.
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art? 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in MESAGNE - 1° lotto - Via
Strada Naz. TA-BR - scala B - int. 12 - piano 2° -

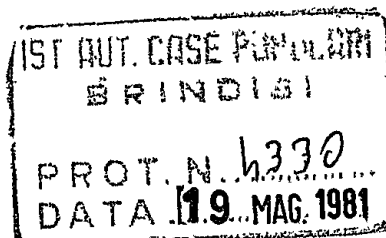
Il sottoscritto PASIMENI Angelo, in riferimento alla
Vostra pregiata del 13 u.s. - prot. n. 4119 - fa presente a codesto
Istituto che l'importo del prezzo di cessione dell'alloggio di cui
all'oggetto, pari a L. 1.223.040 (lire Un milione duecentoventi tremila-
quaranta) lo verserà in contanti e quindi in unica soluzione.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro e di ulteriori
notizie in merito, il sottoscritto invia distinti saluti.

CON OSSERVANZA
(Pasimeni Angelo)

Pasimeni Angelo

^^
PASIMENI Angelo
Via Strada Naz. TA-BR - 1° lotto -
Scala B - int. 12 -
-72023- M E S A G N E (Brindisi)
^^



hmt

21 AGO. 1974

RACCOMANDATA

All'Avv. Nicola LONGOBARDI

Studio Legale - MESAGNE (BR)

Si riscontra la nota della S.V., pervenuta a questo Istituto, con la quale sollecita a nome e per conto del sig. Angelo PASIMENTI, assegnatario di un alloggio popolare in Mesagne al 1° Lotto, Viae Confalonieri, la definizione della pratica di riscatto.

A tal proposito si precisa che a seguito di disposizioni impartite dal Ministero dei LL.PP. tutti gli alloggi riscattabili vanno riproposti alla Commissione Provinciale di cui al D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2 e successive modificazioni e aggiunte, per la rideterminazione del valore venale.

Farebbero eccezione gli alloggi ai cui assegnatari fosse già stato comunicato il valore venale a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, come Legge prevede, e come si è effettivamente determinato nel caso del suo raccomandato.

Non appena questo Istituto, d'intesa col Ministero interessato sarà in grado di sciogliere questa riserva, inviterà il sig. Pasimenti a firmare regolare contratto di compravendita dell'alloggio del quale ha chiesto a suo tempo il riscatto.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCETTO)

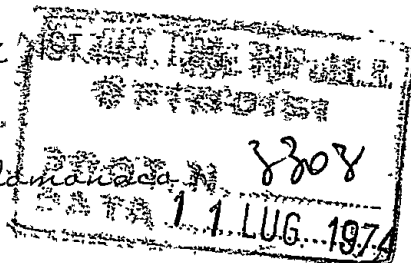
LO/MT/DV

Avv. Nicola Longobardi

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
TEL. ABITAZIONE 931597 - STUDIO 931326

Dr. Proc. Carmela Dellamanna

TEL. ABITAZIONE 931567
72023 MESAGNE (BRINDISI)



li 9 luglio 1974

mg A dh

RACCOMANDATA

Signor Presidente I.A.C.P.
della Provinciale di Brindisi

Vi scrivo per incarico e nell'interesse del signor Pasimeni Angelo da Mesagne, assegnatario dell'appartamento n. 6, facente parte del lotto I° Case Popolari, piano II°, scala 8, sito in Mesagne alla via Confalonieri 6/B.-

Il mio rappresentato, con raccomandata n. II59 del 2/8/1968, ha inoltrato all'Istituto, domanda di riscatto a norma della legge 2/59 e D.P.R. 231/62, allegando ricevuta del prescritto versamento, e, ricevendo, con raccomandata n. 6649 del 6/9/1968, la comunicazione del prezzo definitivo di cessione, determina in lire 873.600.-

Stà di fatto, però, che da quell'epoca, nonostante ripetute sollecitazioni, l'Istituto non ha poi provveduto a perfezionare, con regolare atto pubblico, il trasferimento immobiliare, in favore del Pasimeni.

Poichè il diritto del mio rappresentato, sussiste tutt'ora, invito la S.V. Ill.ma a voler fissare il giorno e l'ora in cui il Pasimeni dovrà procedere, dinanzi a notaio, al riscatto dell'alloggio de quo.

In detta occasione il Pasimeni verserà la somma del riscatto in un'unica soluzione.

Vi avverto, però, che trascorso infruttuosamente il termine di giorni venti, il richiedente si rivolgerà all'autorità giudiziaria per l'esecuzione coattiva.-

Distinti ossequi

(avv. Nicola Longobardi)

516. DE VICINIS

MUL. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 6938
DATA 20 OTT. 1969

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Via Casimiro

72100 = BRINDISI =

Il sottoscritto, PASIMENI Angelo, nato e residente in Mesagne (Brindisi), Via F. Confalonieri, n. 6/B Case Popolari si permette portare a conoscenza e chiedere nel contempo quanto appresso:

- 1) - in data 2 Agosto 1968, con lettera raccomandata R.R. N. 1159 dell'Ufficio Postale di Mesagne, inviava all'indirizzo di codesto Istituto, domanda, corredata della documentazione necessaria, nonché di un vaglia (assegno circolare emesso dal Banco di Napoli Fialiale di Mesagne, N. 010000831 di £. 5.000, i cinquemila) - intesa ad ottenere il riscatto della propria abitazione, in tuttora in affitto, sita all'indirizzo di cui sopra;
- 2) - A tutto oggi nessuna notizia in merito è pervenuta. =

Poichè sono passati circa quindici mesi dalla richiesta e non avendo saputo alcuna decisione, rivolge viva preghiera affinchè codesto Istituto si compiacca far conoscere le decisioni eventualmente prese in relazione alla richiesta di cui innanzi. =

In attesa, ringrazia ed ossequia. =

L'inquilino

- PASIMENI Angelo

Via F. Confalonieri, 6/B

520027 MESA GNE

Brindisi, lì 27/6/1970

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
5103
PROT. N. 11 LUG. 1970
DATA

Spett.le ISTITUTO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Cessione in proprietà alloggi popolari D.P.R. 17/1/59 n. 52.

Il sottoscritto PASIMENI Angelo locatario dell'appartamento n. 12 piano II Scala B facente parte del 1° lotto Case Popolari in Mesagne, composta di n. 3 vani ed accessori, di proprietà di codesto Istituto ed in Gestione dell'I.A.C.P. avendo redatto il 2/8/1968 regolare domanda di cessione corredata dalla ricevuta del pagamento a mezzo vaglia postale di L. 5.000. = (Cinquemila) come prescritto, a pena di decadenza di codesto Istituto. = Essendo risultato assegnatario, lamenta di non essere stato convocato per la stipula del passaggio di proprietà. = In difetto di ulteriore Vostro silenzio il sottoscritto, sarà costretto adire le vie legali, imputando leso nei suoi diritti. =

PASIMENI Angelo

Pasimeni Angelo

Via Federico Congalonieri
Scala B. Int. 6

M E S A G N E

P.S. I sottoelencati inquilini giudicati assegnatari come il sottoscritto hanno già contratto regolare stipula:

- AVASTO Giovanni
- DELL'AGLIO Giovanna
- MINGOLLA Fioravante

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. PASIMENI Angelo
Lotto 1^a Scala B Int. 6
Via per Taranto
MESAGNE

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

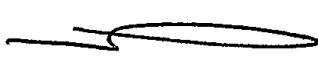
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.120*, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 4252

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Garimonti Angelo

Lotto 10 Scala B Int. 6

Via le Torcuto

Allegato

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel, mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V... Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.15 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.104 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>5.15</u> £ .	<u>5.295</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>159</u>
	<u>6.104</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE
Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 002)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. PASIMENI ANGELO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

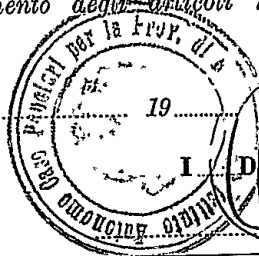
Designazione delle cose locate Appartamento n.12 al 1° Lotto delle Cas-
Popolari in Mesagne Via per Latiano

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.3.000 mensili anticipate

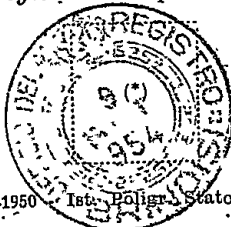
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



IL DENUNZIANTE
(Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 al N. 1487
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 70



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

5/8/1954

Sig. PASIMENI Angelo Raffaele
Case Popolari

198

Amm.

MESAGNE

Diffida -

Risulta a questo Istituto, da apposito sopralluogo, che nell'appartamento da Ella tenuto in fitto si è verificata la rottura della tubazione dello scarico dell'acquario della cucina per cui l'acqua oltre a disperdersi per i muri con conseguente danno al fabbricato, va a scaricarsi anche nella cucina dell'appartamento sottostante.-

A termini dell'art. 9 del contratto di locazione in vigore, si invita la S.V. a provvedere a proprie spese per la riparazione e lo sgombero della parte di scarico in uso esclusivo della S.V., fornendo sollecita assicurazione, caso contrario questo Istituto provvederà direttamente a tutte Sue spese.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ro/gu/ea

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

Posimmi Angelo

assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
Canina Mesapina, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Chiara Maria Maglie

~~XXXXXXXXXXXX~~

sottoscritto salariato Pasimeni Angelo fu Francesco dipendente di Marinist
Brindisi, Marigiunta ex combattente sottufficiale della M.M., con moglie e 6
figli a carico compresa una figlia vedova che convive con me ad a mio completo
carico, abitante attualmente in via Sasso n.22 fa istanza alla S.V. affinché
gli venga assegnato un appartamento composto di 3 vani, nelle case in contrada
Carminè. All'uopo fa presente che l'attuale abitazione, che si compone di un se-
solo vano delle dimensioni di mt.4x4, e di un'angustia cucina, con annesso ga-
binetto di decenza, con volta sovrapposta di mt.1,40 di altezza ove dormono i
suoi figli minori, è insufficiente a contenere la sua numerosa famiglia, che è
costretta, per l'eccessiva povertà di spazio, a sopassedere anche alle più es-
sentiali necessità igieniche compromettendo seriamente lo stato di salute.
Inoltre faccio presente alla S.V. che la proprietaria dell'alloggio da me oc-
cupato mi ha premureto amichevolmente da parecchi mesi di lasciarle libero
l'appartamento per apportare delle modifiche.
Fa presente che la descrizione apportata non illustra che in parte le sue pre-
carie condizioni di alloggio e sarà grato alla Commissione, che sarà proposta
agli accertamenti per le assegnazioni degli appartamenti, se vorrà designarsi a
di eseguire un sopralluogo nell'attuale abitazione per accertarsi della veridic-
cità di quanto esposto.

Sicuro che la presente verrà presa in benevole considerazione
sentitamente ringrazia

Brindisi 22/9/1949

, (Pasimeni Angelo)

Pasimeni Angelo

Alleggo i seguenti documenti:

- a)- Situazione di famiglia
- b)- Certificato dell'Ufficio delle Imposte:
- c)- " di residenza
- d)- " " combattente:
- e)- " " Salariato dello Stato

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

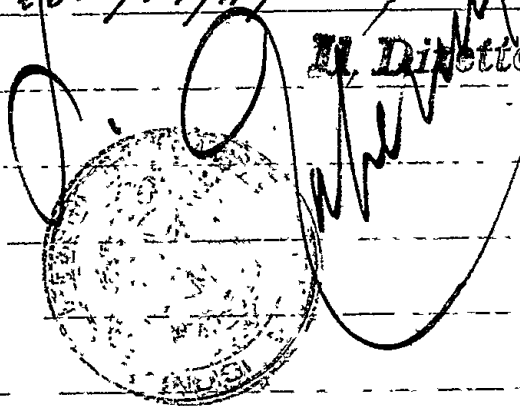
Si certifica:

che Pasimani Rugelo fu Francesco e Chione
Bernardina fu Salvatore, coniugi, non figu-
rano iscritti nei registri di questo ufficio, per
alcun reddito mobiliare, immobiliare né per
valore patrimoniale.

Si certifica per pratica diretta ad ottenere la
concessione di una casa popolare.

Brindisi, 20. 9. 1949

Il Direttore



Es. 556 mod. 24

L. 30





COMUNE DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

N.

IL SINDACO

Visto il disposto dell'articolo 30 del Regolamento Anagrafico 2 dicembre 1929, n. 2132;

CERTIFICA

che il Sig. Satimmi Angelo Raffaele
figlio di Giuseppe S. e di Francesca M. Maddalena
nato a Mesagne il 10. 5. 907

si trova iscritto nel Registro di popolazione stabile di
questo Comune con abitazione in V. Lasso 22
San Bi della Marina -

In carta libera per uso Dei fofolan.

Dalla Residenza Municipale, li 19. 9. 969

L'Impiegato Responsabile

[Signature]



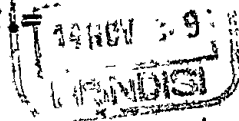
IL SINDACO

[Signature]

61
N°34/61 di prot. Mesagne, li II novembre 1949.=
R.al.f.n.26281 del 4 andante.=

OGGETTO: PASIMENI Angelo di Francesco domiciliato in
Mesagne via Sasso 22/. Assegnazione di un al-
loggio alle case popolari.

ALLA PREFETTURA DI BRINDISI



La persona indicata in oggetto, operaio occupato nella Difesa Territoriale di Brindisi, ha famiglia composta della moglie e di 6 figli dei quali la maggiore di anni 21, vedova senza figli, convivente. Altro figlio maschio e di anni 20, celibe, e gli altri più piccoli.=

Tutti abitano in due ambienti a piano terreno: uno adibito a camera da letto e l'altro, piccolino, a cucina.=

Per dormitorio di parte dei figli inoltre viene adibito un piccolo ripostiglio sulla cucina al quale si accede con una pericolante scala a pioli da un finestrino che dà nella camera da letto.=

Tutti gli ambienti sono poco igienici perchè privi di aria, di luce e di acqua. Vi è invece un piccolo gabinetto molto indecente ed antigienico.=

Chiede l'assegnazione di un alloggio alle case popolari per potersi sistemare con la propria famiglia e sottrarsi così agli enormi sacrifici fatti adesso per abitare in quella attuale.=

IL MARESSIALLO MAGGIORE COMANDANTE

-Giuseppe Ludovico-

RICHIESTA ASSEGNAZIONE CASA POPOLARE:

= PASIMENI ANGELO FU FRANCESCO = Via Sasso n°18/20 =

Informazioni:

= Magazziniere Marimist Brindisi.= La famiglia si compone: dal richiedente, della moglie e da 5 figli e vi convive seco anche la figlia vedova Fanelli a nome Maria senza figli.= La casa si compone di due un vano ed una cucina di circa 9 metri quadrati ove vi é fabbricato altro vano delle stesse dimensioni.= In quest'ultimo e precisamente alla volta vi si nota qualche chiazza d'umide.= Vi abita sin dal 1929.=
Mesagne, li 22/10/1949.=

L'INFORMATORE
VIGILE URBANO

Leillibianchi

IL COM. ANTE DEL V. U.

(E. Tagliavento)

Tagliavento

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PASIMENI Angelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 12 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.760 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1958



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1958 al N. 1237

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Giovanni Catasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi, e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. *Carimmi Angelo*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 12 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di *Marone*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *3760* mensili anticipate *45180*Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

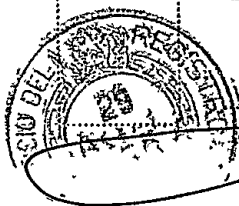
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. *1472*vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *benignus*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant.e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant.e (3) ed il

Sig. *Casimiro Angelo*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 12 del 1° Lotta
..... di case popolari nel Comune di *Marano*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3/60 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 1957

I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 19 al N. 1789

vol. foglio registro Atti Spinti, ed esatte lire *10000*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.,-

dimorant (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed 11

Sig. PASIMENI Angelo di Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 12/B del 1° lotto
di case popolari in Mesagne - Via per Taranto?-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 3.760. = mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, add. 25 SET 1956

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire trecento quat-

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derivate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PASSIMENTI ANGELO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 5295 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 840 25800

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati ed esatto lire quattromila

28 AGO 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CATTIERE

FRANCESCO MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 20-11-1954, n. 1888)

MODULARIO
R. Tasse = 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(3) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PASIMENTI ANGELO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del 1° lotto
..... di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti : L. 5295- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



L. DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

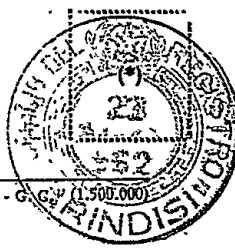
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1956

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE REGISTRE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mon. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(2) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(3) Dimora di ciascuno.

(4) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(5) Hanno avuto oppure avranno.

(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(7) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PASIMENI Angelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 12 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.760 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 171

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

RACCOMANDATA

Al Sig. _____

CHIRONE Bernardina ved. Pasimei

Via Nazionale TA-BR sc. B piano 2°

72023

MESAGNE

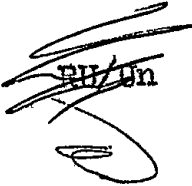
OGGETTO: Rinunzia dell'I.A.C.P. all'esercizio
del diritto di prelazione di cui al-
l'art. 28 della Legge 513/77. -

In risposta alla Sua lettera del 15.10.1991 relativa
all'oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimen-
to consiliare n. 7845 del 2/12/91, ha deliberato di non proce-
dere all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'ar-
ticolo 28 della Legge n. 513/1977 e successive modificazioni
e integrazioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)


RU/Un

• Գնորդի Էսքիզի 6374 (9)

DIREZ. OFFICINA MISTA LAVORI MARINA M.

BRINDISI

Ufficio Matricola - Personale Lavorante

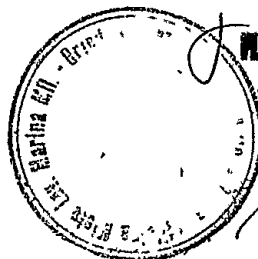
DIREZIONE OFFICINA MISTA LAVORI MARINA MILITARE

BRINDISI

Si certifica che PASIMENI Angelo fu Francesco e fu Franco Maria nato a Mesagne (Brindisi) il'8/5/1907, presta servizio presso questa Direzione Oggivina Mista Lavori Marina Militare in qualità di magazziniere temporaneo sin dal 23/1/1933. -

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso alloggio. =

Brindisi, li 19/9/1949



IL COLONNELLO G. R.
Vice Direttore
(Vittorio HENCKELLER)

Direzione
Officina

Ordine di lavoro N.

Officina (1)

Domanda di lavoro lettera

Richiesta N. al Magazzino

di materiali per i lavori

[illegible]

L. Sciommer & Figli - Roma - Ord. 463 - 7-5-48 (bl. 35.000)

A **addi**

194

UFFICIO DI RAGIONERIA

Scarico N.

L'INCARICATO

Per quietanza

II. CAPO OFECINA

N, B. — Le richieste sono rilegate in libretti a forma taccuino di 100 pagine, delle quali una staccabile ed una fissa, disposta alternativamente in modo che scrivendo nella pagina staccabile rimanga sulla successiva l'impresso tutto ciò che si scrive.

• I prezzi unitari e il valore saranno apposti dal consegnatario del magazzino.

(1) In caso di concorso di lavoro, oltre il numero dell'ordine e la lettera della domanda s'indicherà anche l'ufficio alla quale viene prestato il concorso suddetto.

(2) Se per ottenere il valore di un oggetto occorre la costante di prezzo, indicare in questa colonna la quantità ricevuta secondo la specie di unità.